

QUESITO

Pongo un quesito in merito al Decreto Legislativo 101/2020 che ha introdotto all'art. 111 l'obbligo di formazione triennale in materia di radioprotezione integrativa alla formazione già prevista per lavoratori (art. 37, comma 1, D.Lgs. 81/2008), nonché a quella per preposti e dirigenti (art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008).

È chiaro che tutti i lavoratori addetti e potenzialmente esposti ai rischi delle radiazioni devono essere i principali destinatari di questa formazione integrativa.

Ma, qualora l'organizzazione aziendale preveda anche la presenza di preposti e dirigenti, la lettura del comma 6 dell'art. 111 rende obbligatorio erogare questa formazione anche loro? Sia al preposto (o ai preposti) che al dirigente (o ai dirigenti) che sovrintendono e dirigono l'attività considerata a rischio?

RISPOSTA 1

Premessa doverosa nell'approccio alla questione posta dal socio è quella che richiama il dettato delle lettere n), o) e p), dell'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

La norma in esame impone tra le *"misure generali di tutela"* - da considerarsi, per come attenta dottrina ha avuto modo di osservare, alla stregua di *"principi generalissimi indirizzati al datore di lavoro"*¹ - *"l'informazione e la formazione adeguate"* per i lavoratori, per i dirigenti, per i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Ulteriore dato normativo da tenere in attenta considerazione nell'esame del quesito è frutto della recentissima riforma dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 che, come novellato dall'art. 13 del D.L. 146/2021, convertito con L.215/2021, impone, al comma 7, un obbligo di formazione ed aggiornamento periodico non più solo ai dirigenti e preposti ma finanche al datore di lavoro.

Appare evidente a chi scrive che tale obbligo si debba estendere a *"tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività"* che devono formare oggetto di valutazione ai sensi della lett. q) dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e che, pertanto, il medesimo obbligo di formazione integrativa, con i dovuti adattamenti alla posizione ricoperta dal soggetto interessato, debba coinvolgere tutti i soggetti che, siano essi garanti ovvero di destinatari delle norme di tutela, operino in ambiti lavorativi nei quali è presente un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti.

Risulterebbe, invero, del tutto incoerente pretendere che l'obbligo di formazione interessi esclusivamente il lavoratore e non i soggetti (datore di lavoro, dirigenti e preposti) chiamati a garantirne la salute e la sicurezza e che, rispettivamente, rispondono dell'organizzazione nel cui contesto il lavoratore presta la propria opera, attuano le decisioni del datore di lavoro e sovrintendono e controllano la corretta esecuzione delle direttive ricevute da parte dei lavoratori.

¹ Blaiotta, *"Diritto penale e sicurezza sul lavoro"*, Giappichelli, 2020, pag. 85

L'opzione interpretativa offerta assume ulteriore pregnanza alla luce della già citata recentissima riforma introdotta con il D.L. 146/2021, convertito con L. 2015/2021 del D.Lgs. 81/08 che, novellando l'art. 19 del T.U., "in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza", impone al preposto (il quale dovrà ovviamente esser informato e formato sul rischio in esame) di "interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori".

Avv. Massimiliano Oggiano

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-massimiliano-oggiano>

RISPOSTA 2

Allineandosi a quanto già enunciato dal Collega dell'associazione giuristi (Avv. Oggiano n.d.r.) e facendo propri i principi già espressi in tale riscontro si ritiene utile porre in luce alcuni punti ad avviso dello scrivente necessari al fine di affrontare compiutamente la questione.

*La formazione di Dirigenti e preposti deve essere funzionale allo svolgimento delle attività ad essi demandate dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro e di rimando da Datore di Lavoro. In particolare la formazione adeguata per lo svolgimento di tali compiti è prevista **nell'art 110, derubricato Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).***

1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché' i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni tre anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;*
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;*
- c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;*
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizza."*

Si ritiene pertanto che questa formazione vada considerata come aggiuntiva rispetto a quella prevista dal seguente art. 111 del Decreto e pertanto, i Dirigenti ed i Preposti esposti al rischio radiazioni dovranno unire la formazione prevista dall'art. 110 a quella prevista per tutti i lavoratori dall'articolo 111.

Avv. Fabrizio Salmi

<https://www.aias-sicurezza.it/avv-fabrizio-salmi>